

**Fisco**

IL CONTRASTO AL SOMMERSO

**La «lezione» del redditometro**  
Il nuovo strumento di accertamento è diventato terreno di scontro politico

**L'occasione persa**  
La mancata approvazione della delega ha impedito di disciplinare l'abuso del diritto

# Antievasione con effetto boomerang

Perdite, beni ai soci, errori sugli studi di settore: molte misure finiscono per portare complicazioni

■ Semplificare i 108 adempimenti fiscali che gravano su professionisti e imprese è la sfida su cui entrerà nel vivo il confronto fra agenzia delle Entrate e categorie produttive. Eppure sul tavolo del prossimo Governo ci sarà anche un altro problema: come rendere meno costosa e più efficace per tutti la *compliance*, ovvero la fedeltà fiscale dei contribuenti. Le norme introdotte negli ultimi anni per contrastare l'evasione, da quella sulle società in perdita triennale all'obbligo di comunicare i beni ai soci o agli accertamenti per gli errori nei modelli sugli studi di settore, rischiano di trasformarsi in un boomerang di complicare la vita ai contribuenti interessati, all'amministrazione finanziaria che deve fare i controlli, e di diventare nei prossimi anni un ulteriore motivo di contenzioso.

Misure a confronto delle quali il nuovo redditometro, su cui sta montando un clima di preoccupazione nell'opinione pubblica, esce molto meglio. Anche perché i soggetti a rischio, prima di essere accertati, dovranno comunque essere ascoltati dall'amministrazione finanziaria e avranno l'opportunità di giustificare le contestazioni sugli scostamenti tra spese effettuate e redditi.

## La diagnosi degli operatori

Gli operatori sollecitano la necessità di un restyling del sistema dopo l'occasione persa della delega fiscale, che non è andata in porto nella legislatura appena conclusa. Un'occasione che sarebbe servita a definire meglio anche il perimetro dell'abuso del diritto, che è una delle principali fonti d'incertezza in ambito fiscale, perché espone le imprese a contestazioni sulla legittimità delle scelte economiche effettuate.

La questione, però, tocca da vicino anche le disposizioni che già esistono. «L'esigenza di contrastare l'evasione e la ricerca af-

fannosa del gettito – nota Paolo Moretti, commercialista e presidente dell'Istituto per il governo societario (Igs) – ha fatto crescere in modo disordinato le norme, contribuendo a creare regimi diversi di tassazione e adempimenti sempre più complessi. È urgente avviare una riforma dell'intero sistema fiscale, con la stesura di un codice tributario e con l'attribuzione del rango di norma sovraordinata allo Statuto del contribuente».

Per Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato, l'amministrazione finanziaria dovrebbe mettere in campo un controllo «non ex ante, ma ex post su quanto sono efficaci determinate norme, su quanto hanno permesso di incassare in termini di recupero d'imposta, e su quanto abbiano funzionato come deterrente dell'evasione fiscale. Con una verifica di questo tipo – conclude Trevisani – sarebbe possibile modificare o addirittura abrogare le disposizioni che si sono rivelate inefficaci».

Sul fatto che moltiplicare le comunicazioni e le presunzioni a carico di tutti i contribuenti non garantisca il risultato di scovare i veri evasori sono quasi tutti d'accordo: «Gli obblighi di comunicazione previsti dalla primavera del 2008 – ricorda Claudio Carpentieri, responsabile dell'ufficio politiche fiscali Cna – sono ben dieci. A queste si devono aggiungere le varie misure che danno sempre più poteri all'amministrazione finanziaria per esercitare i controlli e ribaltano sui contribuenti l'onere delle verifiche. Così i contribuenti onesti pagano due volte: prima versano anche i tributi di chi non paga le tasse, e poi pagano gli oneri amministrativi giustificati dalla lotta all'evasione».

## Non solo comunicazioni

Il problema, quindi, non sta solo nelle comunicazioni e negli

adempimenti. La restrizione dei margini di difesa in caso di prelievi eccessivi dai conti correnti che vengono tramutati in presunzione di nero, la contestazione dell'economicità delle spese possono portare ad alimentare un "duello" tra fisco e contribuenti a colpi di diversa interpretazione di norme e di commi. Un aspetto che non può sfuggire a chi sarà chiamato nel prossimo Parlamento ad approvare nuove disposizioni antievasione.

V. Me.  
G. Par.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

## QUESTIONI IRRISOLTE

### Il limite italiano dell'incertezza

**Il limite del fisco italiano ha un nome preciso per gli operatori economici: incertezza del diritto. I continui cambi di normativa, i problemi di interpretazione e di applicazioni sono avvertiti come un freno sulla capacità di fare business nel nostro Paese. Un problema talmente sentito che il Ddl di delega fiscale aveva, tra gli obiettivi principali, quello di contribuire a chiarire la disciplina in campo tributario: con una definizione dell'abuso del diritto ma anche con un restyling su alcuni punti più controversi della determinazione del reddito d'impresa. Ora la conferma arriva da un'indagine realizzata dal network fiscale Deloitte che ha analizzato 1.300 risposte fornite da direttori finanziari e i responsabili tributari di società in 24 paesi diversi. Ebbene in Italia più del 60% di chi ha risposto percepisce l'incertezza della disciplina come un ostacolo all'attività economica. Un dato su cui sarebbe bene riflettere e intervenire.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Strumenti «controversi»**

A CURA DI **Dario Deotto**

Gli effetti di alcune misure introdotte negli ultimi anni per la lotta all'evasione

**1**

**SOCIETÀ IN PERDITA CONSIDERATE «DI COMODO»**



La norma in base alla quale le società che dichiarano perdite per tre anni consecutivi si considerano non operative o «di comodo», è destinata a creare molte difficoltà. La disciplina delle società di comodo era nata in realtà per altri fini, ossia per contrastare l'«abuso della persona giuridica», cioè il fenomeno di quelle società che celano una comunione a scopo di godimento. La nuova previsione creerà difficoltà perché gli uffici, rispondendo agli interpelli dei contribuenti, tenderanno a non prendersi responsabilità nel distinguere le perdite "buone" da quelle "cattive". Per i soggetti non in perdita, poi, i coefficienti di presunzione sono molto alti

**5**

**IL RICORSO AGLI ACCERTAMENTI PARZIALI**



Gli accertamenti parziali sono stati previsti per consentire all'amministrazione finanziaria di trasformare alcuni elementi certi di evasione in un atto di rettifica, senza la necessità di verificare l'intera posizione del contribuente (da qui il nome di «parziali»). Nel tempo sono stati modificati fino a comprendere anche le risposte ai questionari. Gli accertamenti parziali consentono all'Agenzia di effettuare sempre ulteriori accertamenti. Occorre però ripristinare il confine tra atti di accertamento ordinari, che consentono nuove rettifiche solo per casi eccezionali, e accertamenti parziali. Altrimenti, il contribuente rischia di essere soggetto a rettifiche infinite

**2**

**LA CONTESTAZIONE DELL'ABUSO DEL DIRITTO**



Attualmente, in mancanza di una norma specifica, l'abuso del diritto è spesso utilizzato per contrastare determinate operazioni messe in atto dal contribuente. Molte volte, però, si tratta di operazioni legittime, a cui il contribuente ricorre per utilizzare un risparmio fiscale previsto dal sistema. L'abuso del diritto o l'elusione si devono identificare invece in quei comportamenti con i quali i contribuenti conseguono veri e propri vantaggi fiscali illegittimi. L'abuso, in ogni caso, deve essere contestato dall'amministrazione soltanto dopo che sono state date le garanzie procedurali dell'elusione (ad esempio, il contraddittorio anticipato)

**6**

**LE PENALIZZAZIONI SUI BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI**



La legge di conversione della manovra di Ferragosto del 2011 ha previsto l'indeducibilità delle spese dei beni dell'impresa dati in uso ai soci e ai familiari e la tassazione dell'uso per questi ultimi. Si tratta di una norma che appare poco coerente, perché, se il bene è utilizzato per fini non imprenditoriali, non è inerente all'attività, e quindi è già indeducibile (anzi, con la nuova norma, in alcuni casi un bene non inerente lo diventa). Per i soci, si rischia di creare una doppia tassazione nei casi in cui il legislatore abbia già previsto forme di indeducibilità parziale per usi promiscui (ad esempio per le auto)

**3**

**LA PRESUNZIONE SUI PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI**



Esiste nell'ordinamento una presunzione legale, quindi con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, secondo cui l'ammontare eccessivo dei prelievi non giustificati costituisce un ricavo o un compenso non dichiarato. È una previsione che presenta forti profili di difficoltà nella difesa, in particolare per coloro che esercitano un'arte o una professione. Spesso prelievi di modesto importo, infatti, nonostante le raccomandazioni della circolare 32/E/2006, vengono tramutati dall'amministrazione finanziaria in compensi non dichiarati

**7**

**LA CONTESTAZIONE DI SPESE ANTIECONOMICHE**



Spesso è contestata l'antieconomicità di una spesa sostenuta dall'imprenditore o dal professionista (si veda la risoluzione 113/E/2012). Ma la spesa o è inerente, e quindi è deducibile, o non lo è. Le uniche quantificazioni dell'inerenza sono state attribuite al legislatore, come quella delle autovetture. Se una spesa è antieconomica, si può presumere che ci sia una certa evasione. Ma ci si trova nell'ambito delle presunzioni semplici, con i necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, che devono essere provati dall'amministrazione finanziaria. Non può essere l'imprenditore a dare prova dell'economicità della spesa

**4**

**GLI ERRORI SUGLI STUDI DI SETTORE**



La possibilità che l'amministrazione ha di effettuare un accertamento induttivo "puro", basato su un semplice indizio, costituisce una sanzione indiretta per il contribuente che commette le più gravi irregolarità tributarie-amministrative. Le rettifiche induttive si giustificano, ad esempio, nei confronti di chi non tiene le scritture contabili oppure omette la dichiarazione. Recentemente, è stato previsto che questa "sanzione" si applichi anche per chi commette errori nel modello degli studi di settore, come l'indicazione di una causa di esclusione non corretta. È una previsione che non appare coerente

**8**

**IL REDDITOMETRO NELLA «VECCHIA» VERSIONE**



Il vecchio redditometro rimane (teoricamente) in vita per accertare l'annualità 2008. Questo, almeno, prevede la norma (e in questo senso si esprime l'agenzia delle Entrate), anche se le prime pronunce della giurisprudenza affermano la necessità di usare retroattivamente il nuovo redditometro, se più favorevole al contribuente. Il vecchio redditometro si basa su pochi elementi di capacità contributiva, determinati su parametri spesso non coerenti. Ad esempio, la rata del mutuo non vale per quanto effettivamente pagato, ma è rideterminata al rialzo. Per le abitazioni, valgono i metri quadrati, senza considerare dove si trovano